

quelli con potenzialità superiore alle 30.000 K cal/h se installati in immobili con obbligo di nomina dell'amministratore condominiale. La risposta però non è pertinente perché il problema posto non riguardava la verifica degli impianti, ma la verifica sulle imprese che li installano. Il Comune di Codroipo ha risposto di ritenere che non sussistono competenze in capo ai Comuni per questo tipo di controlli. Ha però segnalato il caso al Collegio dei Periti industriali della Provincia di Udine. Si ritiene che sia stata posta in essere una procedura di verifica sull'impresa in questione perché questa ha scritto al Comune di Codroipo e per conoscenza anche alla Difensore civico lamentando di non aver ricevuto la relazione tecnica di verifica dell'impianto commissionata dal Comune di Codroipo, a sue spese, sull'impianto della cittadina istante. L'intervento della Difensore civico ha perciò ottenuto l'effetto perseguito.

Edilizia

Si sono rivolte alla Difensore civico due sorelle lamentando che i lavori di ristrutturazione di un edificio attiguo alla loro abitazione si starebbero svolgendo in base ad una concessione edilizia palesemente illegittima. La Difensore civico, dopo averle avvertite della brevità termini di legge previsti per il ricorso avverso l'atto di concessione e che l'intervento del Difensore civico non sospende il loro decorso, ha invitato l'Amministrazione locale competente ad un incontro in cui il Sindaco ha evidenziato di non aver potuto negare la concessione in base alle norme ed alla giurisprudenza vigenti e in virtù del fatto che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente aveva espresso parere favorevole ex art. 82 della L.R. 52/91. Le cittadine istanti facevano presente però che, successivamente al rilascio della concessione edilizia il Dipartimento di Prevenzione aveva comunicato di ritenere che, in seguito alle modificazioni edilizie in altezza rispetto all'attuale già precaria situazione della proprietà delle istanti, *"una realtà abitativa esistente non debba, per quanto possibile, nel rispetto del vigente strumento urbanistico comunale e relativi pareri tecnici consultivi, venire penalizzata da opere che ne pregiudichino una condizione di abitabilità"*. In effetti, il problema rappresentato dalle istanti era proprio la condizione di poca luce e aerazione in cui la loro abitazione si sarebbe trovata a seguito di detti lavori. La Difensore civico scriveva perciò al Dipartimento di prevenzione dell'ASS di come fosse difficile per le cittadine istanti di comprendere come in presenza di un giudizio secondo il quale le modificazioni edilizie in altezza rispetto all'attuale già precaria situazione penalizzassero e pregiudicassero le condizioni di abitabilità esistenti, fosse stato invece rilasciato parere positivo alla concessione edilizia e chiedeva quindi che il Dipartimento chiarisse alle istanti il giudizio del Dipartimento sulla prospettata costruzione di cui alla concessione, eventualmente

rivedendo il proprio parere già rilasciato. Il Dipartimento di Prevenzione ha chiarito che il parere favorevole espresso è stato formulato a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dall'Ufficio tecnico comunale da cui non risultava in nessun modo una possibile correlazione tra edifici confinanti. In particolare l'Azienda Sanitaria sottolinea che quando il Comune trasmette una pratica edilizia e non evidenzia problematiche di natura urbanistica (es. distanze tra edifici, presenze di elettrodotti, presenze di stazioni base per telefonia mobile ecc.) la valutazione afferisce evidentemente solo all'opera direttamente oggetto del parere. Successivamente al parere positivo espresso, l'Azienda ha svolto un sopralluogo presso l'abitazione delle cittadine interessate al problema, affermando con certezza la possibilità di un peggioramento della situazione igienico-sanitaria dell'alloggio, già precaria. Trasmettendo all'Amministrazione comunale le conclusioni sopra esposte, l'Azienda Sanitaria lascia alla stessa il compito di valutare l'opportunità o meno di revocare la concessione edilizia concessa. Si è ancora in attesa di conoscere la decisione presa dall'Amministrazione comunale.

Una progettista e direttrice dei lavori commissionatigli da un privato cittadino lamenta che l'ordinanza di demolizione per opere edilizie eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia, revocata in virtù di autotutela a causa di alcuni errori materiali di trascrizione fatti rilevare dalla progettista stessa, sia stata poi reiterata nonostante fosse stata presentata una domanda di concessione in sanatoria, necessaria a causa di un'esigenza tecnico-costruttiva. Nonostante la presentazione di tale domanda in sanatoria, sulla quale veniva regolarmente avviato procedimento amministrativo e nonostante la nota della progettista contenesse esplicite controdeduzioni circa gli altri rilievi formulati nell'ordinanza revocata, l'ordinanza di demolizione è stata reiterata con contenuto identico, solo eliminando alcuni errori materiali e senza che in essa sia data ragione delle obiezioni della progettista e della domanda di concessione in sanatoria. La Difensore civico faceva notare alcune incongruenze o inesattezze che, già presenti nell'Ordinanza revocata, erano state reiterate, così come era stata omessa la notifica alla proprietaria. La Difensore civico si diceva comunque fiduciosa che, con il provvedimento di concessione in sanatoria, l'Amministrazione avrebbe potuto risolvere i problemi evidenziati. La Difensore civico poneva infine in risalto che l'intervento mirava a prevenire un contenzioso avanti al TAR. Il Comune non ha escluso di giungere ad una sanatoria, ma ha ammesso la difficoltà del caso e si è ripromesso di chiedere all'Amministrazione regionale, Servizio della Pianificazione territoriale un'interpretazione corretta delle norme per quanto concerne le altezze. La pratica è perciò ancora in corso di trattazione.

La Difensore civico chiede all'Amministrazione di Pasianno di Pordenone di voler indicare ad un cittadino le opere eventualmente da eseguire affinché la richiesta di concessione edilizia in sanatoria sia accolta, tenendo conto della sua intenzione di voler rifare il tetto della legnaia e che la costruzione esiste sin dal 1970 e serve a sua madre per il deposito di legna. Il 25 ottobre 2004, presso il Comune di Pasianno di Pordenone, sono stati invitati dal Difensore Civico Regionale, l'istante, accompagnato dal tecnico di sua fiducia e l'Amministrazione Comunale di Pasianno di Pordenone per la quale sono presenti il Sindaco, il Segretario Comunale, l'Assessore Comunale e due funzionari dell'Ufficio Tecnico. L'Assessore informa che la pratica è stata discussa due volte in Commissione Edilizia e le riserve poste dalla Commissione stessa sono state adottate dopo aver svolto un sopralluogo nell'area, fortemente degradata e che il Comune intende recuperare. Il Segretario Comunale e il Sindaco ribadiscono che, lungi dal voler perseguire l'istante e sua madre, l'Amministrazione persegue solo l'interesse di recuperare un'area degradata in centro al paese. L'istante lamenta il fatto che la vicenda si trascina avanti oramai da un anno e riguarda la sistemazione di una semplice legnaia. Ricorda che in effetti esiste un vecchio Regolamento Comunale dove si fa appello al decoro, ma chiede che venga applicato tenendo conto del contesto che vede altre situazioni di degrado accanto a quella legnaia, in pratica una discarica di materiale vario nelle vicinanze che non ha mai fatto scattare da parte del Comune nessun controllo. Il Segretario Comunale assicura che in presenza di una segnalazione di non rispetto delle norme di smaltimento di rifiuti il Comune ha l'obbligo di intervenire ed interverrà sul fatto segnalato. Il Sindaco propone l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Comune e il privato per trovare una mediazione tra le parti e cioè l'esigenza di dare decoro a quell'area senza caricare di oneri economici eccessivi il privato. La Difensore civico chiede di essere informata sugli esiti della mediazione che si andrà a fare in sede di questo tavolo tecnico.

Un cittadino di Polcenigo lamenta di avere ricevuto risposta negativa alla sua richiesta volta ad ottenere l'accesso privato per veicoli alla sua proprietà chiesto ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92. Afferma di avere presentato la domanda in deroga alla regola generale per obiettiva impossibilità costruttiva perché, per arretrare l'accesso sarebbe mancato lo spazio di manovra agli autoveicoli che devono posizionarsi in senso perpendicolare alla strada. Deroga prevista qualora l'ingresso sia dotato di sistema di apertura automatica del cancello. La risposta negativa dell'Amministrazione Comunale si riferisce al Regolamento Edilizio. La Difensore civico rilevava che dalla lettura della norma non si evidenzia dove si trovi una limitazione per il caso in questione e, poiché nel progetto non è prevista una rampa di ingresso, il

Regolamento Edilizio non pare escludere l'applicazione anche in quel Comune della deroga prevista dalla citata norma del Regolamento del Codice della Strada. Di fronte alla definitiva decisione negativa da parte dell'Amministrazione comunale al cittadino non è rimasto che rivolgersi al TAR.

Su invito della Difensore civico, presso l'Ufficio di Pordenone, si svolge un ad incontro tra il medesimo professionista e, per l'Amministrazione Comunale di Polcenigo, il Sindaco accompagnato dal capo tecnico, in merito al mancato rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di 2 (due) fabbricati di civile abitazione. Il Sindaco precisa che all'impresa istante era stata rilasciata una precedente concessione edilizia per un analogo intervento, ma l'impresa non ha proceduto all'avvio dei lavori entro l'anno di rilascio di tale concessione edilizia, anzi chiedendo la restituzione della "Bucalossi" già versata. Successivamente il Comune ha proceduto ad una Variante al P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale). L'impresa ha presentato un nuovo progetto che però non rispetta il nuovo Piano Regolatore, in particolare per quanto concerne l'allineamento delle due nuove costruzioni con quelle già esistenti. La nuova richiesta di concessione edilizia quindi è stata bocciata per questo motivo, senza entrare quindi nel merito del progetto che pur prevedeva, lo riconosce il Sindaco stesso, la costruzione di due fabbricati di pregio.

Un cittadino, proprietario assieme alla moglie di una casetta bifamiliare di nuova costruzione sita nel Comune di Duino Aurisina, lamenta l'addebito della notevole cifra di € 572,84 a favore dell'Azienda Sanitaria per l'analisi dell'acqua, analisi che ha dovuto effettuare come richiesto dall'Amministrazione comunale. La Difensore Civico chiede all'Amministrazione comunale di voler indicare quale norma imponga l'analisi della potabilità dell'acqua per gli edifici bifamiliari e plurifamiliari. Nel contempo viene chiesto al Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di esaminare la questione, posto che non risulta che detto certificato sia richiesto dalle altre Amministrazioni comunali. La Difensore Civico fa presente che trattandosi di un onere economico a carico del privato cittadino esso deve necessariamente trovare la sua fonte in una norma di legge. A seguito della comunicazione del Servizio sopra menzionato, secondo il quale lo strumento idoneo per soddisfare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 è la "dichiarazione di conformità degli impianti e dei materiali utilizzati alle norme tecniche di sicurezza, che l'impresa costruttrice è tenuta a consegnare al committente ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n.46 e che risulta tra la documentazione acquisita dal Comune per il rilascio del certificato di abitabilità,"

la Difensore Civico comunica tale parere al Sindaco. Questi esprime la volontà dell'Amministrazione di porre fine ad una procedura non corretta seguita dagli uffici, convenendo sulla correttezza dell'interpretazione fornita dal Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali. Nella medesima nota il sindaco dichiara l'intenzione dell'Amministrazione di venire incontro alla richiesta dell'interessato dopo aver, comunque, appurato il motivo per cui la spesa da lui sostenuta sia stata maggiore di quella sostenuta da altri cittadini per il medesimo certificato.

Una cittadina, residente nel comune di Fiume Veneto, lamenta la mancata risposta da parte del sindaco a due note, sostanzialmente lamentando prepotenze da parte del vicino proprietario della strada privata a fondo cieco al termine della quale è sita la sua abitazione. A causa di tali prepotenze il Comune non aveva proseguito coi lavori di urbanizzazione della via pur avendo l'istante pagato gli oneri della Bucalossi. Il sindaco afferma che i lavori di urbanizzazione non sono proseguiti fino all'abitazione della signora per la mancata disponibilità dei comproprietari alla cessione gratuita della parte finale della strada; d'altra parte, il ricorso all'espropriazione comporterebbe una spesa per l'indennizzo premiante coloro che sono contrari all'urbanizzazione. La difensore civico, dopo aver esaminato e spiegato alla cittadina la risposta del sindaco, sollecita l'autorità a valutare ogni opportuna iniziativa per l'urbanizzazione della zona.

Conservazione di beni di interesse storico, artistico o culturale

Si è rivolto alla Difensore civico il Comitato per la riqualificazione di Servola lamentando la mancata risposta ad alcune istanze da essi presentate relativamente alla riqualificazione dell'ex cinema-teatro di Servola. Infatti la nuova destinazione urbanistica dell'area, decisa dal Comune di Trieste con le Deliberazioni Consiliari n. 12 e n. 13 dd. 10.04.2003 non pare incompatibile con l'auspicato vincolo di tutela di quello stabile e con la sua destinazione a centro polifunzionale finalizzato alla crescita culturale e sociale del rione di Servola. A seguito dell'approvazione della Delibera della Giunta comunale di Trieste n. 377 del 5 agosto 2004, di cui è stata subito fornita copia alla Difensore civico da parte dell'Amministrazione comunale di Trieste, la stessa chiedeva al Difensore civico comunale cosa ne pensasse su quanto contenuto nella Relazione Tecnica al progetto (quello risultante vincitore), circa la conservazione della sola torre scenica dell'ex cinema-teatro in quanto la Delibera non prevedeva la realizzazione di alcun intervento sul teatro e quindi il problema della conservazione dell'opera, che "appartenendo a ente pubblico e presentando oltre cinquant'anni di vetustà, risulta

ipso iure sottoposto alle misure di tutela previste dalle disposizioni della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, in vigore dal 1/5/2004)”. Infatti la preoccupazione investiva due aspetti delle opere da realizzare: 1) la predisposizione del sito ai successivi interventi attuativi del progetto e la realizzazione dei campi di bocce; 2) un intervento di minima finitura che consenta la pedonabilità dell’area e l’utilizzo del verde con arredi minimali di supporto. Ritenendo opportuno perciò un approfondimento con l’Amministrazione per chiarire che cosa effettivamente si intende con tali opere e in che modo debbano realizzarsi compatibilmente con la tutela dell’area, prima che la Difensore civico dovesse porre l’eventuale problematica alla Soprintendenza, la Difensore civico riteneva utile promuovere un incontro di mediazione tra le Amministrazioni comunale, regionale, la Soprintendenza ed il suddetto Comitato al fine di addivenire ad un proficuo chiarimento delle questioni aperte da quella delibera comunale. La Difensore civico segnalava inoltre, come significativa una nota del Direttore dei Civici musei di storia ed arte di Trieste con cui egli dichiarava la propria disponibilità a fornire materiale documentario sull’argomento. La riunione *in loco* ha evidenziato che il bene di cui si tratta può essere tutelato o perché di interesse artistico o perché di interesse storico e che esso rientra in questa seconda ipotesi. E’ stato chiarito che la Deliberazione del Comune n. 377 del 5 agosto era in via di trasmissione alla Soprintendenza. E’ stata evidenziata la necessità che la “messa in sicurezza” dell’edificio non pregiudichi in futuro il riutilizzo e la ristrutturazione di tutto l’edificio. La Soprintendenza ha ribadito che, secondo la recente normativa (cd. Codice Urbani) si può ritenere sussistere una presunzione di tutela e che è necessario che non si provveda alla demolizione di nulla che possa pregiudicare gli sviluppi futuri di un completo risanamento della struttura e che il termine stesso di “messa in sicurezza” esclude che si possa procedere alla demolizione della struttura o di una sua parte. Il Direttore dei Civici musei di storia ed arte ribadiva la propria disponibilità a fornire materiale documentario circa i dati storici dell’edificio. Con ciò il Comitato si è dichiarato per il momento soddisfatto per le rassicurazioni espresse.

Alcuni cittadini di Prata di Pordenone si sono rivolti alla Difensore civico perché convinti della illegittimità della decisione della locale Amministrazione comunale di demolire il fabbricato denominato “ex Municipio” di Piazza Risorgimento. La Difensore civico chiedeva al Comune di fornire spiegazioni ai cittadini su alcuni punti ed in particolare: 1) nella Delibera di Consiglio Comunale n. 39/2003 non si rinviene una precisa statuizione circa la rimozione del vincolo conservativo e quindi non sembrano esauriti i termini di impugnativa; 2) il “*sopralluogo effettuato in data 5 marzo 2004*” dove “la Soprintendenza” avrebbe espresso

“parere favorevole con prescrizioni recepite poi in sede di progetto esecutivo”, aveva riguardato solo “lo spostamento del monumento dei caduti e delle lapidi” e non il manufatto in questione; 3) la relazione in atti, prescritta dalla Direzione regionale competente, che attestava la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche non era né datata né portava un timbro di protocollo. L’intervento della Difensore civico sopraggiungeva però solo dopo che, il 4 agosto, l’immobile era già stato abbattuto. Esso pertanto era solo rivolto ad una chiarificazione circa la legittimità degli atti posti in essere per evitare azioni di responsabilità e/o ricorso al TAR. La risposta dell’Amministrazione comunale non soddisfaceva però dette istanze di chiarezza e pertanto ai cittadini è stato comunicato che non restava loro che adire il Giudice per un’azione di responsabilità.

Una cittadina di Palmanova lamenta il problema della cartolarizzazione del vecchio ospedale di Palmanova. La Difensore Civico chiede all’Amministrazione regionale di acquisire tutta la documentazione della proprietà dell’ospedale vecchio di Palmanova e il rogito recente di trasferimento alla Società P.R.I.M.A. S.r.l. “Società Veicolo” nell’ambito della procedura di cartolarizzazione, onde poter mettere al corrente l’interessata sulla regolarità della procedura in atto che riguarda l’immobile. La documentazione in un primo momento richiesta ai competenti Uffici regionali è pervenuta, ma - essendo stato necessario effettuare una successiva richiesta a completezza della precedente per essere emerso un antico decreto di vincolo sull’intero comprensorio storico della città di Palmanova - solo il completo carteggio dal quale sarà possibile vedere se la particella catastale del vecchio ospedale è o meno compresa nel decreto di vincolo, potrà portare alla conclusione della pratica.

Espropri

Due cittadini si sono rivolti alla Difensore civico affermando di aver firmato nel lontano 1981 un accordo bonario per accettazione dell’indennità di esproprio per una porzione di terreno e di non avere saputo più nulla da allora né dell’esproprio e dell’indennità nonostante i solleciti rivolti all’Amministrazione Comunale competente. Il Comune competente ha comunicato alla Difensore Civico che da una ricerca effettuata negli archivi comunali si è riscontrato che con una delibera del 1981, sono state liquidate le ditte interessate ai lavori effettuati nella via in questione. Nella citata delibera non risultano i nominativi dei ricorrenti. Sembra che questa esclusione sia da attribuirsi al fatto che, all’epoca, il terreno interessato

all'esproprio era stato acquistato da poco dai cittadini interessati, per cui la pratica di intavolazione non era ancora definita. Il Comune non ha ancora comunicato come intende venire incontro ai diritti dei cittadini in questione.

Un cittadino lamenta l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di Budoia di procedere all'esproprio di una porzione di terreno di sua proprietà per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Dalla documentazione esibita alla Difensore civico risulta che il Comune di Budoia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 2000/04 aveva provveduto ad approvare la variante n. 5 al P.R.G.C., respingendo le osservazioni presentate dall'istante. La Difensore civico chiedeva di conoscere le motivazioni dettagliate per le quali erano state respinte le osservazioni presentate dal cittadino istante, nonché di conoscere i riferimenti di legge in base ai quali tale esproprio sarebbe potuto avvenire a titolo gratuito. L'Amministrazione comunale ha risposto che la nuova Variante Urbanistica assoggetta l'area a vincolo di cessione gratuita ai fini di posteggio in caso di intervento edilizio. L'istante lamentava inoltre di essere ancora in attesa di indennizzo in relazione ad un provvedimento di esproprio risalente a parecchi anni fa, avente per oggetto la medesima area, per il quale attende di conoscere i tempi e le modalità di rimborso, che dovranno comunque essere comprensivi degli interessi maturati fino al momento del pagamento. Circa questo punto l'Amministrazione comunale ha risposto che intende redigere quanto prima il piano di frazionamento e procedere così all'acquisizione dell'area con relativo indennizzo, di area di estensione comunque assai modesta.

Un cittadino lamenta l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di Porcia di procedere all'acquisizione gratuita di Via Milano della quale l'istante risulta essere proprietario per una porzione pari a mq. 104. La Difensore civico sollecita una risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare chiede di conoscere su quali basi normative il Comune insista per una cessione gratuita della porzione di Via Milano di proprietà dell'istante. Il Comune ha risposto di aver acquisito la porzione di terreno per usucapione e comunque ha promesso di farsi carico dell'accatastamento della porzione di strada così acquisita, accatastamento che presuppone il suo consenso. La Difensore civico ha comunicato all'interessato che, qualora non ritenga essersi maturata l'usucapione, l'Amministrazione comunale dovrebbe intentare una causa civile, il che costituisce un rischio per il cittadino per il caso in cui Amministrazione comunale vinca la causa e il Giudice lo condanni alle spese di soccombenza. Perciò il cittadino è stato invitato a valutare come opportuno il prestare il consenso previsto dall'art. 31, commi 21 e 22 della L. 448/98 (la norma prevede che, in sede di revisione catastale, è data

facoltà agli Enti Locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale, delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre vent'anni, previa acquisizione del consenso da parte dei proprietari).

Un cittadino lamenta che, a seguito dell'intervento espropriativo per la realizzazione del collegamento autostradale Lacotisce – Rabuiese nulla gli sia stato ancora pagato per l'occupazione temporanea e d'urgenza. L'ANAS ha risposto impegnandosi a liquidare un acconto, pari all'80% dell'indennità di esproprio, entro pochi mesi.

In un altro caso, sempre in relazione ai medesimi lavori, il cittadino lamenta che dal 2002 in cui gli era stato notificato il verbale di immissione in possesso egli non ha più potuto utilizzare i suoi terreni, dai quali ricavava un reddito agricolo, neppure per le *frange* non oggetto di espropriazione. In questo caso l'Anas risponde che il cittadino sarà invitato al ritiro dell'acconto sull'indennità di esproprio.

Attività economiche e ambiente

Una cittadina, anche a nome di altri, lamenta i disagi causati dallo spargimento di liquami dei numerosi allevamenti presenti nella frazione di San Leonardo Valcellina del Comune di Montereale Valcellina. Le preoccupazioni trovano amplificazioni nell'approssimarsi della stagione estiva quando i cittadini tengono aperte le finestre. La Difensore civico rileva che formalmente pare che nulla possa essere imputato all'Amministrazione Comunale che si è munita di opportuno regolamento di polizia rurale che disciplina puntualmente anche questo settore. Tuttavia raccomanda che i disagi segnalati dai cittadini non siano sottovalutati, Chiede perciò di avere copia integrale del Regolamento di Polizia Rurale e suggerisce di porre in essere tutti i controlli affinché questi inconvenienti siano limitati, magari con opportune modifiche al Regolamento stesso. Il Comune ha promesso ulteriori verifiche affinché quanto previsto dal Regolamento sia rispettato: il regolamento infatti consente lo spargimento di liquami purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini e istruisce sulla gestione dei liquami stessi. Il Comune, dal momento in cui i disagi continuassero, pur venendo rispettate le norme, si impegna a ad applicarsi per la modifica del regolamento.

Alcuni cittadini lamentano un annoso problema di esalazioni nauseabonde creato da un allevamento di suini sito nei pressi delle loro abitazioni a Fontanafredda. Il Sindaco aveva già prospettato agli istanti la soluzione del problema perché l'allevamento avrebbe dovuto in futuro per forza trasferirsi, dato che la zona era stata recentemente trasformata in zona residenziale. La Difensore civico chiede perciò rassicurazioni e delucidazioni su tale trasferimento, specie in vista della prossima stagione estiva. Chiede anche di sapere se la il Sindaco abbia interessato del problema l'Azienda per i Servizi Sanitari competente e l'Arpa ed in questo caso quali siano state le determinazioni delle due Aziende. Per lo spostamento della porcilaia il Comune riferisce che è necessario attendere la variante al PRGC di prossima adozione.

Una cittadina di Bertiole, anche a nome di altri residenti nella stessa sua via, lamenta di avere più volte segnalato la situazione di disagio e molestia provocata dalle esalazioni dei liquami provenienti da un allevamento di bovini di un'Azienda Agricola situata nei pressi. Ad una particolareggiata richiesta di documentazione l'istante non ha ottenuto l'accesso sulla base di motivazioni che la Difensore civico dichiara di non ritenere condivisibili. Quanto alla concessione edilizia, perché è atto pacificamente soggetto a pubblicità; quanto agli altri documenti perché si tratta di controlli obbligatori circa un'attività definita insalubre che provoca grave disagio alla popolazione circostante, per cui essi attengono sicuramente alla sfera soggettiva dell'istante. La Difensore civico quindi, chiede, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, la revisione del provvedimento relativo al diniego d'accesso agli atti e, indipendentemente dalle decisioni che sarebbero assunte circa l'accesso, chiede che siano poste in essere tutte le attività di vigilanza affinché l'Azienda agricola in questione adotti tutte le cautele possibili in base alle attuali tecnologie per arrecare minor disagio ai residenti della zona. Dopo l'intervento dell'Ufficio del Difensore Civico, il Comune interessato ha motivato il suo diniego richiamando un orientamento giurisprudenziale costante (CdS, Sez. V sent. n. 45 dd. 19.9.1999), ma, acquisito poi il parere favorevole della Commissione per l'accesso, ha ritenuto di mettere a disposizione dell'interessato la documentazione richiesta.

Alcuni cittadini lamentano che il Comune di Fontanafredda ha rilasciato ad una Società una concessione edilizia per la *realizzazione di una stazione radiobase per il servizio pubblico di telefonia mobile* su un terreno privato inserito tra alcune case di abitazione private ed a poca distanza da esse. Essi espongono di aver appreso la notizia dell'avvenuto rilascio della Concessione edilizia in modo casuale e chiedono pertanto di conoscere e prendere visione dei termini esatti di

pubblicazione della suddetta Concessione. Inoltre fanno notare che, sia l'Arpa nel suo parere tecnico fornito ai sensi della LR 13/2000, sia l'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale" n. 6 nel parere igienico-sanitario previsto sempre dalla LR 13/2000, si riferiscono ad un sito, come luogo di installazione, diverso da quello indicato in Concessione Edilizia. Quest'ultimo infatti viene indicato con determinati dati catastali che lo individuano come molto vicino alle loro abitazioni degli istanti e che effettivamente sembra essere quello interessato alla realizzazione dell'impianto, mentre entrambi i pareri si riferiscono ad un luogo indicato con un indirizzo che lo collocherebbe in un luogo diverso, seppure con i medesimi riferimenti catastali di cui alla Concessione. La discrasia pareva alla Difensore civico cosa di non poco conto essendo certamente un diritto dei cittadini conoscere con esattezza quale sia il luogo realmente oggetto di rilevazioni da parte delle due Aziende (Arpa ed Azienda Sanitaria). Poiché il sito indicato si trova comunque in quei paraggi, la Difensore civico esprimeva l'opinione che la questione fosse chiarita con l'individuazione certa del luogo dove si sono effettuati i rilievi. Altro punto evidenziato dagli istanti è che, nelle more del provvedimento amministrativo di Concessione, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un nuovo decreto che sostituisce quello del 10.09.98, fissando nuovi limiti di esposizione e nuovi valori di attenzione *per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz* e di cui secondo loro si sarebbe dovuto tener conto nel provvedimento di Concessione che è successivo appunto alla sua emanazione. Un ultimo rilievo riguarda la relazione dell'Arpa che nella tabella 3 *"Elenco stazioni radio base considerate nella simulazione"*, non indica alcun impianto mentre gli interessati assicurano che vi è un'antenna radio a circa 100 metri dal sito della nuova antenna ed una cabina elettrica a 5 metri. La Difensore civico infine chiede di acquisire una serie di documenti. Dai documenti della concessione, la costruzione dell'antenna in suolo in cui la HG3 è *locataria* è autorizzata visti i pareri della Azienda Servizi Sanitari n.6, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio tecnico, della Commissione edilizia comunale. Ma dalle lettere e dalle interviste rilasciate sulla stampa risulta che alcuni cittadini si vedrebbero costruire l'antenna a pochi metri dalle loro abitazioni. Non risultando dai documenti forniti dal comune di Fontanafredda il chiarimento circa la discrasia rilevata tra le indicazioni catastali e la denominazione della via come luogo di realizzazione dell'impianto, la Difensore civico chiede spiegazioni. Viene chiarito che l'esatta localizzazione dell'impianto è stata correttamente individuata negli elaborati planimetrici, e sulla base di questi documenti l'A.R.P.A. ha formulato il proprio parere, senza effettuare i controlli direttamente sul territorio, e così anche l'A.S.S.. La questione non è più seguita dalla Difensore civico perché è divenuta oggetto di indagine da parte della locale Procura della Repubblica.

La Difensore civico si è occupata inoltre in almeno altri due casi, Trieste e Porzus in provincia di Udine, di proteste di cittadini circa la concessione per impianti di antenne. Purtroppo, nella situazione normativa vigente l'intervento ha potuto sortire solo l'effetto dell'acquisizione di documenti.

Per quanto concerne Trieste, il tentativo dell'Amministrazione comunale di bloccare nuove installazioni si è scontrato con l'interpretazione del TAR che ha bocciato le limitazioni dal Comune.

Per Porzus, l'interessato rappresenta che dalle misurazioni effettuate dall'ARPA nelle giornate del 11 e 12 febbraio 2004, viene rilevato che "il campo elettrico totale misurato a banda stretta era di 19.7 e i limiti di legge sono di 6 e che alcuni generatori di corrente utilizzati per le stesse antenne nel momento della loro attivazione causano all'interno dell'abitazione forti vibrazioni e odori nauseabondi tali da impedire la vivibilità interna alla casa. La Difensore civico, esponendo di ritenere validi i motivi di doglianza del cittadino, ha chiesto all'Amministrazione comunale di Attimis quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per eliminare la causa di tali doglianze. Il Comune ha risposto che è in attesa di conoscere le azioni di risanamento che verranno disposte dalla Direzione dell'Ambiente sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 5 dd. 23/01/2001 e che relativamente ai generatori di corrente utilizzati per le antenne dislocate sopra l'abitazione dell'istante è stata inoltrata in data 4/8/2004 formale richiesta di accertamento all'ARPA che, però, a tutt'oggi non ha ancora risposto.

Molti cittadini di una frazione di un Comune montano hanno firmato e presentato un esposto per segnalare che proprietari di aziende zootecniche locali lasciavano usualmente gli animali affamati e trascurati liberi di circolare sul territorio senza alcuna custodia e protezione e che gli stessi animali, per lo più bovini, danneggiavano strade, cortili e orti, sfondando le recinzioni, divorando le colture e provocando inquinamento e ostacoli alla pubblica viabilità. Disusati attrezzi agricoli venivano inoltre abbandonati al di fuori degli spazi destinati all'apposita raccolta, per cui la frazione stessa era soggetta da anni ad un progressivo e intollerabile degrado ambientale. Gli interessati evidenziavano altresì che la situazione segnalata provocava un clima di crescente tensione tra i cittadini, tale da destare preoccupazione in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il Difensore Civico ha convocato allora le Istituzioni competenti, tra le quali il Comune, il Dipartimento di Prevenzione U.O. Assistenza Sanitaria dell'A.S.S. e dell'Associazione Allevatori, ai fini di sollecitare gli opportuni interventi. Il Dipartimento di Prevenzione ha riferito di avere regolarmente controllato lo stato

sanitario del bestiame e il Comune di avere intensificato il pattugliamento stradale da parte della Polizia municipale dopo avere vietato con apposita ordinanza il pascolo libero del bestiame e l'abbandono dei rifiuti, applicando - in caso di violazione - le massime sanzioni previste dal diritto vigente in materia. Le iniziative prese sono risultate finora efficaci e il problema pare in via di eliminazione.

Inquinamento acustico

A seguito di un esposto di una cittadina per inquinamento acustico derivato al fondo di sua proprietà dagli impianti di un'impresa industriale la Difensore civico è venuta a conoscenza che il Comune aveva rilevato la non conformità dell'impianto agli strumenti urbanistici vigenti, in particolare per l'insistenza degli stessi su una fascia inedificabile per essere destinata dal P.R.P.C. a verde plantumato e che l'Arpa aveva rilevato lo sfioramento delle immissioni sonore registrate all'interno dell'abitazione, sia a finestre aperte che chiuse (di giorno a finestre aperte $Leq = 50,0$ dB e a finestre chiuse $Leq = 35,0$ dB). Nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione Comunale era stata interessata l'ANAS affinché verificasse la compatibilità del manufatto con la norma del codice della strada che prevede l'inedificabilità entro fasce di rispetto di dimensioni determinate, di volta in volta, in funzione del tipo di strada interessato, in particolare in riferimento all'art. 26, terzo comma, del Regolamento al codice della strada. Dalla nota dell'ANAS indirizzata all'Amministrazione Comunale la Difensore civico esponeva di non comprendere come essa avesse potuto affermare: *“Non si ritiene di esprimere alcun parere in merito in quanto i fabbricati di che trattasi non ricadono in fascia di rispetto stradale di cui all'art. 26/3° Reg. CDS (10,00 ml strade di tipo C)”*, posto che l'impresa è situata fuori dal centro abitato, all'interno di una zona prevista come edificabile dal P.R.G.C., suscettibile di attuazione diretta in quanto il Comune ha adottato il P.R.P.C.. La Difensore civico chiedeva all'ANAS una spiegazione non concordando con quanto asserito in merito, anche perché la sola sanzione pecuniaria che il Comune avrebbe comminato, per quanto elevata, non avrebbe soddisfatto l'interesse pubblico alla rimozione di manufatti realizzati in spregio alle norme vigenti, specie considerato il danno per l'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto da detti impianti e che invece la fascia di rispetto, prevista dall'art. 26 del Regolamento del codice della strada, sarebbe stata idonea, assieme al verde plantumato previsto dal P.R.P.C., a ridurre i pericoli derivanti dall'inquinamento. L'ANAS rispondeva che siccome l'estratto cartografico del P.R.G.C. della predetta zona industriale (D2.2) non riportava alcuna fascia di rispetto stradale, di cui all'art. 26 del Regolamento del CDS, vigeva l'art. 26 – terzo comma – di detto Regolamento che recita: *“fuori*

dai centri abitati, ..., ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a : ...c) 10 m per le strade di tipo C". Alla luce di ciò l'ANAS confermava il parere espresso con la sua precedente nota e precisava che *"la competenza istituzionale per far rispettare la predetta norma spettava al Comune competente per territorio"*. La Difensore civico ha scritto anche alla Direzione regionale per l'Ambiente chiedendo conoscere quali provvedimenti avesse assunto circa l'autorizzazione richiesta dall'impresa all'Amministrazione Regionale per le emissioni degli impianti - autorizzazione peraltro chiesta quando gli impianti erano già in funzione - . La Regione ha risposto di non aver rilasciato alcun provvedimento autorizzativo all'impresa per il trasferimento degli impianti di aspirazione polveri dal precedente sito dello stabilimento all'attuale, anzi alla luce di quanto comunicato dal Comune di Azzano Decimo, di aver trasmesso alla Procura della Repubblica di Pordenone documentazione chiedendo alla stessa un approfondimento al fine di accertare l'ipotesi di reato previsto dall'art. 24, comma 1, del D.P.R. 203/1988. La Difensore civico prosegue nella trattazione della pratica, anzitutto chiedendo un parere al Servizio della Pianificazione circa la decisione dell'ANAS sulla cui legittimità non è assolutamente convinta e poi in attesa delle ulteriori determinazioni del Comune.

Un cittadino lamenta l'inquinamento acustico derivante da schiamazzi notturni in occasione dei festeggiamenti ferragostani nel paese di Cimolais, dove egli trascorre le vacanze e lamenta che il Comune non adotti ogni misura per evitare il disturbo dei vacanzieri. La Difensore civico chiede all'Amministrazione comunale di essere informata circa la realtà della situazione denunciata. L'Amministrazione comunale ha risposto che non intende rinunciare ai festeggiamenti. La Difensore civico ha invitato comunque il Comune a rendersi parte diligente in una più stretta sorveglianza di quanto avviene dopo la festa, per il comportamento di gruppi di teppisti che disturbano a lungo il riposo dei vacanzieri.

Alcuni cittadini lamentano il grave disturbo al loro riposo notturno causato dalle abitudini di coloro che frequentano un locale sito in un centro commerciale di Fontanafredda (PN) molto vicino alle loro abitazioni. La Difensore civico chiede al Comune l'esito dell'intervento dell'Arpa per quanto concerne le rilevazioni acustiche effettuate e segnalava il particolare disagio lamentato dagli istanti nelle serate del giovedì, allorché all'interno della birreria si esibiscono complessi

musicali dal vivo. A seguito delle rilevazioni effettuate dall'Arpa risultava che le immissioni sonore nell'area hanno sfiorato gravemente i limiti assoluti fissati dall'art. 6 del DPCM dd 01/03/1991. La Difensore civico afferma perciò, in un secondo intervento, che è particolarmente urgente un provvedimento dell'Amministrazione comunale che faccia cessare l'inquinamento acustico, stante anche i danni alla salute che gli istanti lamentano e la rilevanza costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona.

Due cittadini lamentano che a tutt'oggi l'Amministrazione comunale di San Quirino non abbia verificata la regolarità delle costruzioni civili ed artigianali edificate dal loro vicino. L'istante sostiene che tali opere sono state eseguite in completa difformità alle concessioni edilizie o, addirittura, in assenza delle stesse, in particolare egli si riferisce agli immobili adibiti alla lavorazione del ferro che sarebbero stati eseguiti in difformità all'allora Piano di Fabbricazione ed in difformità anche all'attuale Piano Regolatore Generale. Lamenta che l'Amministrazione Comunale non abbia preso posizione circa il rilascio di abitabilità ed agibilità relativa all'attività commerciale ivi svolta per la vendita di articoli funerari e che le lavorazioni del ferro eseguite dall'impresa del vicino continuerebbero anche dopo l'orario normale, fino a tarda sera ed anche nelle giornate festive. Il tutto in deroga al Piano Regolatore Generale che prevederebbe in quella zona solamente piccoli insediamenti artigianali compatibili con una zona residenziale. Il 26 aprile 2004, presso l'Ufficio di Gabinetto distaccato di Pordenone, si tiene un incontro tra l'interessato e il Sindaco, accompagnato dal capo dell'Ufficio tecnico. Il Sindaco afferma che la soluzione passa attraverso lo spostamento della ditta nella nuova zona industriale dove, peraltro, esiste già una concessione edilizia rilasciata a favore di quella impresa. Il Comune, attraverso il vigili urbani, ha effettuato un sopralluogo presso i locali attuali della ditta ed in effetti si sono riscontrati diversi abusi edilizi e che non esiste ancora l'agibilità per i locali posti al piano superiore dove sono ospitati gli uffici della ditta stessa. Per tutti questi abusi, una volta ultimate le verifiche, l'Amministrazione Comunale afferma essere sua intenzione emettere un provvedimento che preveda la demolizione delle parti costruite in maniera illecita. Successivamente si tiene un secondo incontro in cui il tecnico comunale comunica che l'impresa ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza di demolizione predisposta dal Sindaco di San Quirino che intimava alla ditta medesima la demolizione delle parti costruite in difformità alla concessione edilizia. Egli informa inoltre che sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo capannone dell'impresa nella zona industriale, lavori che dovrebbero essere ultimati nella primavera del 2005. Il tecnico informa infine che da un ultimo sopralluogo effettuato presso i locali dell'impresa si sono riscontrati ulteriori abusi edilizi non rilevati nel precedente sopralluogo. Tali abusi dovranno

comunque essere sanati anche nell'ipotesi di un trasferimento dell'attività presso la nuova sede in fase di costruzione presso la zona industriale. Un tanto è nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale di San Quirino. Si è saputo però che i disturbi continuano.

Per converso, un imprenditore di Sutrio lamenta di avere ricevuto una determina al pagamento di una somma per aver violato la L. 26/10/1996 nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 art. 4 sull'inquinamento acustico. La Difensore civico rileva che la Determina, pur facendo riferimento espresso alla L. 24/11/1981 n. 689 artt. 16-17-18 e pur facendo seguito ad un verbale di accertamento, non contiene i requisiti previsti dalla L. 689/81 e non contiene l'indicazione del termine e dell'Autorità giudiziaria a cui poter ricorrere (art. 3 comma 4 L. 241/90), né risulta rispettare il termine di cui all'art. 18 I comma L. 689/81. L'interessato lamenta anche che appena il giorno precedente, rispetto alla notifica del verbale di accertamento, gli era stato notificata una ordinanza del Comune con cui gli veniva ordinato di dotare l'impianto tecnologico di motori di raffreddamento delle opportune soluzioni tecniche volte a limitare le immissioni sonore negli ambienti residenziali limitrofi alle sorgenti sonore, entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione del provvedimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. Nel verbale non è indicata neppure la fonte normativa delle sanzioni per cui la Difensore civico fa rilevare che l'istante non ha modo di sapere se esse per caso siano le stesse di cui alla determina. La Difensore Civico chiede perciò che l'Amministrazione voglia chiarire con il cittadino come mai, pur avendogli assegnato 120 giorni di tempo per la regolarizzazione degli impianti, gli abbia notificato il giorno dopo la determina che gli ingiunge il pagamento di sanzioni. A fronte della invalidità della determina che non risponde ai requisiti di legge, la Difensore civico propone all'Amministrazione il suo annullamento in virtù di autotutela. L'Amministrazione ha riconosciuto l'irregolarità dell'atto, l'ha annullato, ma ne ha emesso un altro, senza i precedenti errori formali, ma che presta il fianco alle medesime osservazioni di natura sostanziale. Il cittadino ha dovuto proporre opposizione avanti all'Autorità giurisdizionale.

Ferrovie, viabilità, strade e disciplina del traffico

Un gruppo di insegnanti e lavoratori, alcuni attraverso la già difensore civico della Provincia di Venezia, altri autonomamente, si è rivolto al Difensore Civico affinché si interessi dei gravi **problemi causati ai lavoratori e studenti pendolari dalla modifica dell'orario di alcuni treni e dalla soppressione di altri** avvenute nel dicembre 2003. Essi lamentano, come già noto, anche il sovraffollamento delle carrozze e la perdita di coincidenze con il trasporto pubblico locale. La Difensore